



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 105 DEL 16/11/2018**

### OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA QUAGLIETTI PER TRASLOCO**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata dal sig. Scarato Mauro, acclarata al n. 11765 del protocollo generale in data 06.11.2018, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di parte di via Quaglietti, al fine di consentire operazioni di trasloco nei giorni 21 e 22 novembre 2018;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

### ORDINA

che nei giorni 21 e 22 novembre 2018, dalle ore 11,00 alle ore 17,00, sia vietato il transito in via Quaglietti, per permettere le operazioni citate in premessa;

Che siano avvisati, a cura della ditta esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

## **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffò.

Susa, 16.11.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Firmato digitalmente**

**"CFFNNE62P22L013D/1205100000872509.xC02Nteel  
O/G9XkKro4p5UuMrU8="**